

INFORMATIVA N. 2/2010

COMPENSAZIONI IVA E VISTO DI CONFORMITÀ'

A completamento della nostra circolare n. 2 del 15 gennaio u.s. riguardante le nuove regole di compensazione del credito I.V.A e con particolare riferimento all'obbligo introdotto dall'articolo 10 del Decreto-legge n. 78 del 1[^] luglio 2009 (***visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro***), riteniamo necessario portare alla Vostra conoscenza i controlli che il professionista incaricato dell'apposizione del visto è obbligato ad eseguire.

La norma prescrive infatti che debbano essere effettuati i controlli sulla correttezza formale delle dichiarazioni presentate e sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché sulla corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni con le risultanze delle scritture contabili e sulla corrispondenza delle scritture contabili con la relativa documentazione.

Il professionista incaricato deve effettuare scrupolosamente i controlli prescritti per non incorrere nella sanzioni previste a suo carico nel caso di infedele rilascio del visto di conformità.

Sono infatti previste a carico del professionista sia sanzioni pecuniarie sia provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale di appartenenza nei casi più gravi.

La normativa in esame prevede inoltre l'obbligo per il professionista di dotarsi di una polizza assicurativa sulla responsabilità civile.

Tutto ciò premesso, per l'apposizione del visto di conformità il nostro studio dovrà avere a disposizione, almeno un mese prima della scadenza dell'adempimento, la seguente documentazione in aggiunta a quanto richiesto con la nostra recente circolare n. 2/2010 per la predisposizione della dichiarazione annuale IVA:

- copia del registro degli acquisti
- copia delle fatture e delle note di accredito ricevute
- copia dei registri delle vendite (fatture emesse e corrispettivi)

- copia delle fatture e delle note di accredito emesse
- copia dei registri delle operazioni intracomunitarie
- copia delle fatture intracomunitarie emesse e ricevute

La necessità di avere a disposizione la documentazione sopra elencata deriva dalla scrupolosità con cui devono essere effettuati i controlli, più approfonditi in relazione all'importo del credito da utilizzare in compensazione.

In particolare, detti controlli dovranno consistere nel confronto tra quanto esposto in ogni singolo documento e quanto riportato nelle scritture contabili e dovranno essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile, alla verifica del corretto riporto delle eccedenze di credito e alla verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Pertanto, raccomandiamo ai soggetti che hanno chiuso l'anno 2009 con un credito IVA superiore a 15.000 euro, che intendono utilizzare detto credito in compensazione e che quindi necessitano dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA 2010, di attivarsi con estrema sollecitudine tenendo conto che trasmettendo la dichiarazione entro il mese di febbraio 2010 si potrà procedere alla compensazione del credito già dal 16 marzo c.a..

COMPENSAZIONI FINO A 10.000 EURO

Informiamo che con la recente circolare n. 1 del 15 c.m., l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche in presenza di credito IVA annuo superiore a 10.000 euro e prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale, è possibile utilizzare in compensazione il credito fino a 10.000 euro. Le compensazioni dell'importo eccedente dovranno invece obbligatoriamente essere effettuate a partire dal mese successivo alla trasmissione della dichiarazione annuale.

ESEMPIO

Credito IVA 2009	euro 14.000
Compensabile prima della trasmissione della dichiarazione	euro 10.000
Utilizzi successivi (dal mese successivo alla trasmissione della dichiarazione)	euro 4.000

E' consigliabile che anche le compensazioni fino a 10.000 euro siano effettuate trasmettendo il relativo modello F24 attraverso i canali Entratel o Fisconline e non tramite home/remote banking.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Studio dr. Renzo Gorini